

Numero della proposta

8

292

# CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867  
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

*Revisato*

Relatore

Approvata nella tornata del

186

SESSIONE 1867 N° 8  
 PRIMA DELLA X LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

PROGETTO DI LEGGE  
 presentato dal ministro delle finanze  
 (DEPRETIS)  
 nella tornata del 30 marzo 1867

---

Modificazioni alla tariffa dei tabacchi.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1	<i>Crosi</i>	UFF. 6	<i>Bonnesco</i>
" 2	<i>Bemetti</i>	" 7	<i>Fruzi</i>
" 3	<i>Marolda</i>	" 8	<i>Cicchini</i>
" 4	<i>Di Monale</i>	" 9	<i>Bracci</i>
" 5	<i>Civini</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Crosi Di Monale*  
 Segretario *Civini*  
 Relatore \_\_\_\_\_

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

*il 29 Aprile 1867*

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

il \_\_\_\_\_


Approvata la Legge nella tornata del \_\_\_\_\_

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alle ore <i>10. ant.</i>	del <i>1 maggio</i>	nel <i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>11. ant.</i>	del <i>15. apr.</i>	nel <i>Gabinetto 2°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

**AB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti, o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria. -

N.° 2006.



*LEGGE che stabilisce aumenti dei prezzi dei sali e tabacchi, di alcuni dritti doganali, e della tassa sulle lettere, ed approva la convenzione per la vendita dei beni demaniali, e l'ammontare dell'imposta fondiaria pel 1865 con provvedimenti per l'anticipata esazione della medesima.*

24 novembre 1864

## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tariffa del prezzo di privativa per i tabacchi è stabilita dall'annessa tabella *A*.

Art. 2.

La tariffa del prezzo di privativa per i sali è stabilita fino al termine dell'anno 1865 dall'annessa tabella *B*.

## Art. 3.

La tariffa doganale sulle merci nominate nell'annessa tabella C è stabilita nella misura ivi indicata.

## Art. 4.

Si riscuoterà un dritto di bilancia di centesimi 50 per quintale sulla importazione dall'estero dei grani e delle granaglie, e di centesimi 75 sulla importazione dall'estero delle farine.

## Art. 5.

La tassa sulle lettere affrancate stabilita dall'articolo 6 della legge 5 maggio 1862 (n.° 604) in centesimi 45 e multipli di centesimi 45 è provvisoriamente portata a centesimi 20 e multipli di centesimi 20.

Questo aumento è applicabile alla tassa progressiva d'affrancatura delle lettere raccomandate ed assicurate, e di quelle trasportate dai piroscafi mercantili.

Tutte le altre tasse rimangono invariate e continueranno a riscuotersi nella misura stabilita dalla legge 5 maggio 1862 sopracitata.

## Art. 6.

È approvata l'annessa convenzione in data 31 ottobre 1864 per la vendita dei beni demaniali.

L'ipoteca concessa alla Società sui beni demaniali da alienarsi avrà efficacia a termini della convenzione senza la formalità dell'iscrizione prescritta dalle leggi ipotecarie vigenti nelle diverse Provincie del Regno.

## Art. 7.

È approvata la tassa sui fondi rustici ed urbani pel 1865 nella somma di:

L. 110,000,000 imposta principale;   
 » 11,000,000 decimo di guerra.

L. 121,000,000, oltre le spese di percezione a termini dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1864, n.° 1831.

Colà dove i ruoli della imposta perequata secondo la legge 14 luglio 1864 (n.° 1831) non fossero ancora compiuti, si farà la riscossione sui ruoli preesistenti salvo il supplemento o il compenso del meno o del più pagato.

Questa tassa dovuta pel 1865 sarà riscossa per mezzo dei soliti Agenti e per l'intero ammontare dei ruoli annuali non più tardi del 15 dicembre 1864.

Saranno ricevuti in pagamento come numerario le cedole (*coupons*) di rendita unificata ed iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico le quali scadono col 31 dicembre 1864.

#### Art. 8.

Sarà fatto ai contribuenti lo sconto del 6 per cento sulle somme pagate a saldo od a conto nel termine qui sopra prescritto del 15 dicembre 1864.

Le somme rimaste in tutto o in parte da pagare dopo il termine suddetto saranno accresciute di 6 per cento e verranno così riscosse nel 1865 in rate uguali alle scadenze ordinarie e colle norme stabilite dalle leggi vigenti sulla riscossione della fondiaria.

#### Art. 9.

I Comuni, e in loro difetto le Provincie avranno facoltà di anticipare non più tardi del 17 dicembre 1864

4  
in tutto o in parte l'ammontare delle quote d'imposta non soddisfatte dai contribuenti.

Sulle somme anticipate godranno i Comuni o le Provincie lo sconto del 6 per cento sopraindicato, e sarà inoltre devoluto il 6 per cento d'aumento di cui all'articolo precedente.

Le anticipazioni dei Comuni e delle Provincie saranno rimborsate in rate uguali alle scadenze ordinarie dell'imposta fondiaria; e a tal fine potranno essere consegnati dei corrispondenti *pagherò* in quella forma che sarà autorizzata dal Ministro delle Finanze.

Le relative deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali saranno immediatamente esecutive senza bisogno di superiore approvazione.

#### Art. 40.

Gli Esattori, Percettori, Ricevitori, Amministratori, Camerlenghi, Tesorieri ed altri Agenti di riscossione che verseranno nelle casse dello Stato in tutto o in parte l'ammontare delle quote non soddisfatte dai contribuenti e non anticipate dai Comuni o dalle Provincie saranno rimborsati alle scadenze ordinarie di cui si parla negli articoli precedenti, e godranno dello sconto di tre e mezzo per cento non che dell'aumento del sei per cento sopra stabilito.

#### Art. 41.

Le somme incassate dagli Agenti di riscossione o da questi anticipate saranno integralmente concentrate nelle Tesorerie non più tardi del giorno 24 dicembre 1864.

Il Ministro delle Finanze darà all'uopo le disposizioni opportune.

Art. 12.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emettere Buoni del Tesoro oltre a quelli concessi colla legge 20 luglio 1864 (n.° 1832) o rendite consolidate sul Gran Libro tanto da procacciare all'Erario una somma che unita a quelle risultanti dai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 formi un totale di duecento milioni.

Art. 13.

Con Reali Decreti verrà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge e verranno altresì stabilite le epoche nelle quali andranno in attività le tariffe contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 24 novembre 1864.

**VITTORIO EMANUELE**

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli  
VACCA.

QUINTINO SELLA.

## TABELLA A — Tabacchi.

QUALITÀ DEI TABACCHI	PREZZI DI VENDITA AL PUBBLICO		Osservazioni
	Per chilogramma	Per ettogramma	
<i>Rapati.</i>			
Qualità superiore .....	12. 30	1. 30	È vendita al minuto dei tabacchi sia in polvere, sia trinciati, quella di quantità minore di cinque ettogram.
1. <sup>a</sup> qualità .....	10. 40	1. 10	
2. <sup>a</sup> qualità .....	7. 60	0. 80	
3. <sup>a</sup> qualità .....	3. 80	0. 40	
<i>Leccesi.</i>			
Qualità superiore .....	12. 30	1. 30	
1. <sup>a</sup> qualità .....	7. 60	0. 80	
2. <sup>a</sup> qualità .....	5. 70	0. 60	
<i>Erbasanta.</i>			
Qualità superiore .....	12. 30	1. 30	
1. <sup>a</sup> qualità .....	7. 60	0. 80	
<i>Caradà e Zenziglio.</i>			
Qualità superiore .....	12. 30	1. 30	
1. <sup>a</sup> qualità .....	10. 40	1. 10	
2. <sup>a</sup> qualità .....	7. 60	0. 80	
3. <sup>a</sup> qualità .....	4. 80	0. 50	
<i>Brasile in corda.</i>			
Unica qualità .....	5. 50	0. 60	
<i>Trinciati.</i>			
Qualità superiore .....	10. 40	1. 10	
1. <sup>a</sup> qualità .....	7. 60	0. 80	
2. <sup>a</sup> qualità .....	4. 80	0. 50	
<i>Sigari.</i>			
Cigaritos .....	48. »	0. 25 il pacco	Pei sigari è vendita al mi- nuto quella di un numero minore di 101. Pei cigaritos di 201. — Sarà in facoltà del Ministro delle Finanze di sostituire agli attuali si- gari comuni due qualità di sigari a 5 e 10 centes. l'uno.
Superiori .....	28. 50	0. 15 Puro	
Virginia nella paglia e scelli ..	19. »	0. 10 Puro	
Comuni .....	13. 30	0. 07 Puro	

Visto Il Ministro delle Finanze  
QUINTINO SELLA.



TABELLA B — Sali.

QUALITÀ	PREZZO per ogni quintale metrico	OSSERVAZIONI
	Lire	
Comune .....	40	Nella vendita del sale a minuto, il prezzo sarà sempre propor- zionale a quello all'ingrosso.
Macinato .....		
Di Volterra .....	45	Il sale raffinato in pani non può vendersi in pezzi. Quello raffinato in polvere non può vendersi che in iscatole, ciascuna delle quali non con- terrà menò di un chilogramma.
Di Salso .....		
Raffinato in pani ed in polvere in iscatole .....	60	
Sale proveniente dalla depura- zione del nitro .....	6	
Per le industrie che lo adope- rano come materia, e per l'agricoltura e la pastorizia ..	8	
Per le fabbriche di soda, e per la riduzione di minerali .....	Prezzo di costo	
Per le salagioni .....	Prezzo ordinario	Con rimborso di lire 29 per ogni quintale dopo la salagione.

Visto Il Ministro delle Finanze  
QUINTINO SELLA.

TABELLA C — Dazi doganali sulla importazione di alcune merci.

MERCI	UNITÀ	DAZIO	Osservazioni
		<i>Lire</i>	
Cacao .....	100 chilogrammi (Peso lordo)	30. »	
Caffè .....	100 chilogrammi (Peso lordo)	40. »	
Canella fina .....	1 chilogramma	1. 20	
Comune .....	1 chilogramma	0. 50	
Cassia lignea .....	100 chilogrammi	50. »	
Noci moscate senza guscio ...	1 chilogramma	1. 40	
Pepe e pimento .....	100 chilogrammi (Peso lordo)	30. »	
Tabacchi di cui al n.º 3 dell'annotazione n.º 100 alla tariffa generale delle dogane.	1 chilogramma	8. »	

Visto Il Ministro delle Finanze  
**QUINTINO SELLA.**

**CONVENZIONE**

*tra il Ministro delle finanze ed i Promotori  
di una società anonima  
per la vendita dei beni demaniali*

**Art. 1.**

A partire dal primo gennaio 1865, rimane affidata ad una Società anonima, che i sottoscritti assumono l'impegno di costituire, l'operazione della vendita dei beni demaniali autorizzata colle leggi 21 agosto 1862 (numeri 793 e 794), eccezione fatta per quei beni dei quali per diritto di terzi il Governo dovesse in altro modo disporre.

La Società provvederà alla vendita a nome e per conto del Governo in base agli atti preliminari prescritti dalla prima delle suddette leggi.

**Art. 2.**

L'alienazione verrà dalla Società effettuata sotto l'osservanza delle condizioni tracciate nella legge 21 agosto 1862 (numero 793) e nel regolamento e capitolato stabiliti dal Governo in esecuzione della medesima, salve le modificazioni seguenti:

- a) Non sarà obbligatoria la ripetizione degli incanti prescritti dall'articolo 4 della detta legge pei beni rimasti inventati alla prima prova;
- b) Le agevolzze concesse dall'articolo 9 della legge stessa pel pagamento in rate del prezzo potranno essere ampliate;

purchè la scadenza dell'ultimo pagamento non oltrepassi il 31 dicembre 1879;

c) Il giudizio sull'opportunità del tempo degl'incanti e delle trattative private è deferito alla Società, la quale potrà eziandio variare la divisione in lotti dei beni rimasti invenduti al primo incanto.

Art. 3.

Le condizioni speciali della vendita dei beni saranno aggiunte al capitolato a cura degli Agenti governativi d'accordo colla Società; e questa potrà valersi degli Agenti stessi per i procedimenti degl'incanti, per la stipulazione degli atti di vendita e pel compimento delle altre operazioni loro attualmente demandate riguardo alle vendite suddette.

Art. 4.

La Società garantisce al Governo l'incasso del prezzo dei beni venduti in conformità dei relativi contratti, e sostiene le spese occorrenti tanto per mandare ad effetto le vendite, quanto per riscuoterne il prezzo, salvi i diritti verso gli acquirenti nel modo stesso che competerebbero al Governo a tenore degli articoli 17 e 20 del capitolato dal medesimo stabilito, e ferme le disposizioni dell'articolo 15 della legge 21 agosto 1862 (n.º 793) nei rapporti delle tasse contrattuali.

Art. 5.

I beni non potranno mai esporsi in vendita ad un prezzo inferiore a quello di perizia se non a seguito di deserzione dell'asta.

In tale caso la diminuzione di prezzo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministro di finanza e dovrà ripetersi la prova dell'incanto sul prezzo ribassato.

Art. 6.

Quante volte il prodotto reale della vendita eseguita per incanto o per partito privato superi il prezzo sul quale fu aperto l'incanto, la Società preleverà il quinto sul maggiore ricavato

a titolo di partecipazione, salvo l'obbligo di concorrere in proporzione della partecipazione stessa nei rimborsi previsti dall'articolo 3 del capitolato di vendita.

Art. 7.

Sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni la Società farà al Governo un'anticipazione che non potrà essere minore di cinquanta milioni, e potrà raggiungere i centocinquanta, giusta le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 8.

L'impegno formale che la Società assume è circoscritto all'anticipazione dei primi cinquanta milioni.

Per gli altri cento milioni è concesso alla Società il termine a tutto gennaio 1865 per dichiarare se intenda assumere in tutto od in parte l'impegno, il quale potrà essere limitato a venticinque milioni se la dichiarazione sia fatta entro il veggente novembre, dovrà estendersi a cinquanta se fatta in dicembre, e dovrà raggiungere l'intera somma di cento milioni se emessa in gennaio.

Il Ministro delle finanze avrà però facoltà di prorogare i termini suaccennati.

Art. 9.

I versamenti dell'anticipazione saranno regolati nel seguente modo:

- All'atto in cui la Società assume l'impegno verserà un quinto della somma corrispondente all'impegno assunto.
- Un mese dopo verserà un altro quinto.
- Due quinti dopo due mesi a datare dal primo versamento.
- L'ultimo quinto dopo cinque mesi dalla data anzidetta.
- Le somme così ripartite potranno essere scontate al saggio di sconto della Banca nazionale italiana.

Art. 10.

Qualora l'anticipazione che la Società assumerà impegno di fare non raggiunga la somma dei centocinquanta milioni, l'ope-

razione di vendita affidata alla Società su terra circoscritta ai soli beni indicati nel successivo articolo 14.

Art. 11.

Di mano in mano ed in proporzione che seguiranno le anticipazioni, il Governo consegnerà alla Società altrettante obbligazioni nominative guarentite con ipoteca sopra i beni di cui è affidata la vendita alla Società, al frutto annuale del 5 per cento, pagabile a semestri con decorrenza dal 1.º ottobre 1864; e al saggio di cui al successivo articolo 16.

Queste obbligazioni non potranno sotto alcun pretesto venir negoziate e trasferite; esse saranno rimborsate alla pari in rate eguali annuali nel termine di quindici anni e all'atto del rimborso verranno annullate.

Art. 12.

L'ipoteca concessa dal Governo alla Società in garanzia dell'ammortizzazione delle somme da essa anticipate avrà efficacia all'atto stesso dei versamenti di dette somme ed in ragione del loro ammontare senza che occorra di praticarne l'iscrizione nei registri ipotecari, obbligandosi il Governo di provocare apposita disposizione legislativa all'atto dell'approvazione della presente convenzione a deroga delle diverse leggi ipotecarie vigenti in Italia.

Art. 13.

A misura che si effettueranno le alienazioni i beni venduti resteranno svincolati dall'ipoteca suddetta; e la Società provvederà a far iscrivere sui medesimi il privilegio dell'alienante, nel quale rimarrà associata al Governo per la garanzia dell'effettivo incasso del prezzo.

Art. 14.

Qualora per effetto della facoltà riservata coll'articolo 8 l'anticipazione venisse limitata a somma inferiore a 150 milioni, il vincolo dell'ipoteca dovrà tenersi ristretto a tanta parte di

beni il cui valore, in ragione della stima fattane, corrisponda all'importare delle obbligazioni emesse dal Governo.

La designazione dei beni sarà fatta d'accordo tra il Governo e la Società per quanto possibile per intère provincie, e sarà notificata al pubblico alla scadenza dei termini fissate per la dichiarazione degli impegni che la Società assume riguardo alla misura dell'anticipazione.

#### Art. 15.

La Società emetterà obbligazioni proprie frazionate nel modo che crederà più conveniente, corrispondenti nel complesso del loro valore nominale a quello delle obbligazioni del Governo di cui all'articolo 11. A misura che il Governo rimborserà le sue obbligazioni, la Società dovrà estinguere obbligazioni proprie per un eguale valore nominale mediante estrazione od acquisto.

Delle obbligazioni estratte od acquistate dalla Società per essere ammortizzate, saranno pubblicati i numeri nel *Giornale ufficiale* nel mese di aprile di ogni anno, e si farà annullamento colle forme legali.

Un Commissario regio apporrà la sua firma alle obbligazioni della Società e sorveglierà le operazioni relative alla loro estinzione.

Le obbligazioni della Società, oltre l'interesse del 5 per cento sul valore nominale, comparteciperanno alla metà del beneficio netto derivante alla Società per l'articolo 6; nessun conto tenuto del concorso nei rimborsi previsti dall'articolo 3 del capitolato di vendita.

#### Art. 16.

Un' apposita convenzione tra il Ministro delle finanze e la Società stabilisce il prezzo delle obbligazioni da emettersi dal Governo a tenore dell'articolo 11, i diritti di commissione ed i rimborsi di spese.

Art. 17. Il prezzo dei beni venduti coi relativi interessi dovrà mano a mano che se ne verificheranno le scadenze essere temporaneamente impiegato per conto del Governo e secondo le disposizioni del Ministro delle finanze in obbligazioni emesse dalla Società od in titoli di sicura esazione, che rimarranno in deposito presso la Società stessa.

Dalle somme così impiegate si preleverà quanto occorre per l'estinzione annuale delle obbligazioni previste dall'art. 11. In caso d'insufficienza il Governo vi provvederà con altri mezzi, salvo il diritto a rimborso sulle prime rate di prezzo dei beni che verranno a scadenza.

Art. 18.

Compiuta l'estinzione delle obbligazioni rilasciate dal Governo cesserà ogni vincolo d'ipoteca a favore della Società sui beni invenduti, i quali rimarranno a libera disposizione del Governo.

Qualora però fosse stata anticipata l'intera somma portata dall'art. 7 la Società continuerà ad effettuare le vendite dei beni suddetti ed il prodotto ne sarà devoluto al Governo, salvo gli effetti dell'art. 6.

Art. 19.

Qualora la Compagnia delle ferrovie meridionali facesse acquisto di beni la cui vendita è affidata alla Società, ed a termini e nei limiti stabiliti dall'art. 20 della convenzione approvata colla legge 21 agosto 1862 (num. 763) non ne dovesse sborsare il prezzo, la Società contraente non avrà diritto a commissione o partecipazione sul prezzo di questi beni.

Ove le operazioni della Società fossero ristrette ai limiti di cui nel precedente art. 8, il Governo affiderà alla Società la vendita di nuovi beni, il cui valore sia eguale a quello dei beni acquistati dalla Compagnia delle ferrovie meridionali senza effettivo sborso di prezzo.



Art. 20.

Finchè non sia compiuta l'operazione della vendita dei beni ai quali si estende l'incarico assunto dalla Società, non potrà la medesima acquistare, nè vendere altri beni senza autorizzazione speciale del Ministro delle finanze.

Art. 21.

Il Governo avrà facoltà di far sorvegliare le operazioni della Società, la quale dovrà permettere la ispezione de'suoi registri e fornire tutte le informazioni che fossero richieste.

Art. 22.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Società depositerà nelle casse dello Stato 100,000 lire di rendita sia in obbligazioni che essa emetterà a tenore dell'art. 15, sia in rendita italiana consolidata con facoltà di surrogare in tutto od in parte l'una all'altra o viceversa.

Tale deposito dovrà effettuarsi prima che segua la consegna, da parte del Governo, delle obbligazioni corrispondenti al primo versamento dell'anticipazione.

Art. 23.

Con apposito regolamento saranno di concerto colla Società determinati i rapporti degli Agenti governativi colla medesima per gli effetti dell'art. 3, e saranno fissate le norme per l'assistentamento delle contabilità tra il Governo e la Società stessa in dipendenza della presente convenzione, e per l'emissione delle obbligazioni.

Art. 24.

Fino alla costituzione della Società anonima gli obblighi risultanti dall'atto presente sono assunti dai Promotori sottoscritti nelle proporzioni del loro concorso all'anticipazione.

Art. 25.

La presente convenzione sarà sottoposta al Parlamento per l'approvazione.

Ove quest' ultima non venga impartita prima del 25 novembre prossimo venturo, la convenzione s'intenderà risolta.

Torino, addì 31 ottobre 1864.

*(Firmati)* QUINTINO SELLA.

FELICE GENERO, per il Banco di sconto e set  
e compartecipi, per quindici milioni di lire.

GIACOMO LACAITA, pel Presidente del Comitato  
della Società anonima per le terre italiane, per  
cinque milioni di lire.

D. BALDUINO, per la Società generale di credito  
mobiliare italiana e suoi compartecipi, per trenta  
milioni di lire.

TEODORO ALFURNO, testimonio.

C. PERAZZI, testimonio.

Visto Il Ministro delle Finanze  
QUINTINO SELLA.

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(DEPRETIS)

*nella tornata del 30 marzo 1867*

---

### Modificazioni alla tariffa dei tabacchi.

---

SIGNORI! — L'aumento dei prezzi di vendita dei tabacchi di nazionale fabbricazione portato dalla legge 24 novembre 1864 ed attivato nel dicembre dell'anno stesso, fece sì che i consumatori si rivolsero alle qualità inferiori, perchè di minor costo, trascurando corrispondentemente le qualità superiori.

In conseguenza crebbero le scorte dei tabacchi di queste ultime qualità, non avendosi potuto alterare l'ordinaria fabbricazione. Questi depositi sono un ingombro dei magazzini, un capitale giacente ed esposto a pericolo di deperimento.

Dal prospetto comparativo, che ho l'onore di presentare al vostro esame e nel quale trovansi esposti i risultamenti della vendita ottenuti negli anni 1864, 1865 e 1866, cioè avanti e dopo l'attivazione dell'ultima tariffa, potrete, o signori, facilmente rilevare come le mie preoccupazioni siano avvalorate dall'eloquenza delle cifre.

Emerge poi spontaneo il riflesso che, diminuito dopo l'anno 1864 il consumo delle qualità superiori e più costose, il reddito della vendita dei tabacchi non aumentò di tanto quanto pur poteva sperarsi se lo smercio avesse seguito l'andamento precedente. Questa considerazione influisce pur essa a rendere desiderabile che venga ristabilito nel consumo delle varie qualità di tabacco entro ciascuna categoria quella propor-

zione che sussisteva avanti l'attivazione dell'ultima tariffa.

Mi sono pertanto indotto a proporre alla vostra approvazione il presente progetto di legge, col quale vengono ridotti d'alquanto i prezzi di quelle qualità di tabacchi, nello smercio delle quali si verificò più sensibile la riduzione, senza però discendere fino ai prezzi della precedente tariffa. Soltanto pei *cigaritos* mi parve necessario di ritornare alla tariffa anteriore, perchè di questi principalmente è diminuito lo smercio. Questa riduzione facendo aumentare il consumo nelle qualità superiori farà smaltire i depositi di queste ultime, rimetterà l'equilibrio fra la vendita e la fabbricazione, e nel tempo stesso apporterà un aumento nel reddito complessivo derivante dalla vendita dei tabacchi.

In vista dell'importanza di questo scopo mi lusingo, o signori, che approverete la mia proposta.

PROGETTO DI LEGGE

---

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

---

Art. 1.

La tariffa, approvata colla legge del 24 novembre 1864, n° 2006, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi di fabbricazione nazionale, andrà soggetta alle variazioni portate dall'unita tabella.

Art. 2.

Con regio decreto verrà provveduto a quanto occorre per l'attuazione della presente legge, e sarà determinata l'epoca in cui andrà in vigore.

*Tabella di modificazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi di fabbricazione nazionale.*

Qualità dei tabacchi	Prezzo		Osservazioni
	Per chilogramma	Per ettogramma	
	L. C.	L. C.	
Rapato . . . { qualità superiore . . . . .	10 50	1 10	
1 <sup>a</sup> qualità . . . . .	8 40	» 90	
2 <sup>a</sup> qualità . . . . .	6 50	» 70	
Caradà . . . { qualità superiore . . . . .	10 50	1 10	
1 <sup>a</sup> qualità . . . . .	8 40	» 90	
2 <sup>a</sup> qualità . . . . .	6 50	» 70	
Trinciati . . { qualità superiore . . . . .	9 50	1 »	
1 <sup>a</sup> qualità . . . . .	6 50	» 70	
Cigaritos . . . . .	38 »	al pacco » 20	

*Prospetto delle vendite dei tabacchi nazionali verificatesi*

Qualità dei tabacchi	Quantità vendute					
	Tariffa A	1864	Tariffa B	1865	1866	
Rapati . . . . .	qualità superiore . . . . .	9 50	9,242 5	12 30	6,389 5	4,404 1
	1 <sup>a</sup> qualità . . . . .	7 60	94,624 3	10 40	33,314 9	30,492 5
	2 <sup>a</sup> qualità . . . . .	5 60	1,152,733 »	7 60	720,015 »	724,950 3
	3 <sup>a</sup> qualità . . . . .	2 80	1,069,990 1	3 80	1,190,711 »	1,298,367 8
Caradà . . . . .	qualità superiore . . . . .	11 50	3,445 9	12 30	2,750 6	2,995 2
	1 <sup>a</sup> qualità . . . . .	7 60	13,304 5	10 40	6,416 5	6,566 5
	2 <sup>a</sup> qualità . . . . .	5 60	230,237 »	7 60	189,507 5	198,546 5
	3 <sup>a</sup> qualità . . . . .	3 60	71,191 »	4 80	62,490 »	72,163 »
Trinciati . . . . .	qualità superiore . . . . .	7 60	51,102 5	10 40	34,250 »	33,727 7
	1 <sup>a</sup> qualità . . . . .	5 60	1,540,558 2	7 60	1,109,387 »	1,033,039 5
	2 <sup>a</sup> qualità . . . . .	3 60	2,961,584 3	4 80	4,400,819 4	4,837,231 9
Cigaritos . . . . .	38 »	4,659 2	48 »	874 8	855 2	

A. Legge 21 aprile 1862.  
B. Legge 24 novembre 1864.

negli anni 1865 e 1866 in confronto con quelle relative al 1864.

Differenze in confronto colle vendite del 1864, nel				Osservazioni
1865		1866		
più	meno	più	meno	
»	2,853 »	»	4,338 4	Il chilogramma dei <i>Cigaritos</i> è composto di n° 800 ed il pacco di n° 4.
»	61,309 4	»	64,131 8	
»	432,710 8	»	427,782 7	
120,720 9	»	228,377 7	»	
»	695 3	»	450 7	
»	6,888 »	»	6,738 »	
»	40,729 5	»	31,690 5	
»	8,701 »	972 »	»	
»	16,852 5	»	17,374 8	
»	431,171 2	»	507,518 7	
1,439,235 1	»	1,875,647 6	»	
»	3,784 4	»	3,794 »	



Moroldà si appone, per la dignità della accettazione,  
a proporre che si metta un foglio in mano a tutti, per  
un. del Presidente, il Minista, e a tutti  
che la legge si è accolta.

Il Preside dice alcuni chiarimenti, e conferma che il Preside  
non deve dare risposta politica e definitiva.

Il Preside appoggia la proposta Moroldà.

Giorgini dichiara un assistere nella sua proposta.

Il Preside comunica all'assemblea l'ammisione alcuni  
progetti dati dall'istituto, dei quali si discute quanto  
più si può il deposito di tabacchi non immercializzati nei  
magazzini.

La proposta dell'on. Moroldà è approvata.  
E la seduta è sciolta alle ore 12.1/4

Processi verbali della seduta della Commissione  
del 1 maggio 1867.

Costituente la Commissione con  
Di Monale ~~Presidente~~ presidente  
Civini segretario,

è presente così,

- Grossi commissario del 1° ufficio,
- Brunetti — 2° —
- Martella — 3° —
- Di Monale — 4° —
- Civini — 5° —
- Bavaresco — 6° —
- Brauni — 7° —

concomitante e necessario della necessità di courses, prima  
di procedere in questa discussione, quali fossero le intenzioni del  
nostru ministro della finanza, intorno ai Tabacchi; affinché  
la Commissione non facesse un lavoro fosse inutile, come per  
ben avveire, se, secondo le voci corse, l'acq. Fenon, o altre  
don tutt'altre disposizioni a quel punto di ~~di fatto~~ ~~pubb~~  
blica amministrazione. Fu quindi incaricato l'on. Di Monale,  
di richiedere di fatto l' chiarimenti al Ministro, e la seduta  
fu levata.

Seduta del 15 maggio.

Presenti: Grossi, Giorgini, Brauni, Martella, Civini, Di Monale

Il Presidente dà relazione degli  chiarimenti ottenuti dal  
Ministro. A quella parte incerta della discussione non si  
figliano; lasciando la parola al commissario.

Giorgini propone che la Commissione proseguisca i suoi lavori,  
e faccia le sue relazioni.



298

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo al Ministro delle Finanze  
di ritirare dal Parlamento nazionale il progetto di legge concer-  
nente la modificazione della tariffa dei prezzi di vendita dei tabac-  
chi, stato presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del  
30 marzo 1867.*

*Dato a Firenze addì 18. maggio 1867.*

A large, elegant handwritten signature in cursive script, likely belonging to Vittorio Emanuele II, the King of Italy at the time. The signature is written in dark ink and is positioned below the date.

*Senza*



Ministero delle Finanze

Firenze 6. Aprile 1867.

Signor

Oggetto  
Proposta di riduzione dei  
prezzi di vendita di parecchie  
qualità di tabacchi di fab-  
bricazione nazionale.

L'aumento dei prezzi  
di vendita dei Tabacchi di  
nazionale fabbricazione porta-  
to dalla Legge 24. Novembre  
ed attivato nel Dicem-  
bre dell'anno stesso fece sì,  
che i consumatori si rivolsero  
alle qualità inferiori, perchè  
di minor costo, trascurando  
corrispondentemente le qualità  
superiori.

In conseguenza crebbero  
le scorte dei tabacchi di que-  
ste ultime qualità, non aven-  
dosi potuto alterare l'ordina-  
ria fabbricazione. Questi de-

prostiti sono un ingombro dei magazzini, un capitale giacente ed esposto a pericolo di deperimento.

Dal prospetto comparativo, che ho l'onore di presentarvi al vostro esame e nel quale trovansi esposti i risultamenti della vendita ottenuti negli anni 1864, 1865 e 1866. cioè avanti e dopo l'attivazione dell'ultima tariffa, potrete o Signor mio, facilmente rilevare come le mie preoccupazioni siano avvalorate dall'eloquenza delle cifre.

Emerge poi spontaneo il riflesso, che diminuito dopo l'anno 1864. il consumo delle qualità superiori e più costose, il reddito della vendita dei tabacchi non aumentò di tanto quanto pur poteva sperarsi se lo smercio avesse seguito l'andamento precedente. Questa considerazione mi fluisce pur essa a rendermi desiderabile, che venga ristabilito nel consumo delle varie qualità di tabacco entro ciascuna categoria quella proporzione, che sussisteva avanti l'attivazione dell'ultima tariffa.

Mi sono pertanto indotto a proporre alla vostra approvazione il presente progetto di legge, col quale vengono ridotti d'alquanto i prezzi di quelle qualità di tabacchi, nello smercio delle quali si verificò più sensibile la

750  
riduzioni, senza però discendere fino ai prezzi  
della precedente tariffa. Soltanto per i cigariti mi  
parve necessario di ritornare alla tariffa anteriore,  
perchè di questi principalmente è diminuito l'ol  
Smercio. Questa riduzione facendo aumentare  
il consumo nelle qualità superiori farà smalti-  
re i depositi di quest'ultime, rimetterà l'equi-  
librio fra la vendita e la fabbricazione, e nel  
tempo stesso apporterà un aumento nel reddito com-  
plessivo derivante dalla vendita dei tabacchi.

In vista dell'importanza di questo  
scopo mi lusingo, o Signori, che approverete la  
mia proposta.

Il Ministro

Progetto di legge presentato  
dal Comitato di stampa (deputati)

Presentato nel 30. maggio 1867.

Modificazioni alle tariffe di tabacco

Articolo 1°

La tariffa, approvata colla Legge del 24 Novembre 1861. N. 2006, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi di fabbricazione nazionale, andrà soggetta alle variazioni portate dall'unita tabella.

Articolo 2°

Con R. Decreto verrà provveduto a quanto occorre per l'attuazione della presente Legge, e sarà determinata l'epoca in cui andrà in vigore.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.



Tabella di modificazioni alla tariffa dei prezzi  
di vendita al pubblico  
dei Tabacchi di fabbricazione nazionale.

Qualità dei tabacchi	Prezzo				Osservazioni.
	per chilogramma		per etto		
	₤.	c.	₤.	c.	
Popato qualità superiore	10.	50.	1.	10.	
1 <sup>a</sup> qualità	8.	40.	"	90.	
2 <sup>a</sup> qualità	6.	50.	"	70.	
Carados qualità superiore	10.	50.	1.	10.	
1 <sup>a</sup> qualità	8.	40.	"	90.	
2 <sup>a</sup> qualità	6.	50.	"	70.	
Brinciato qualità superiore	9.	50.	1.	"	
1 <sup>a</sup> qualità	6.	50.	"	70.	
Cigaritos	38.	"	al pacco	20.	

# Prospecto

Delle vendite dei Tabacchi nazionali verificatesi negli anni 1865 e 1866 in confronto con quelle relative al 1864

Qualità dei Tabacchi	Quantità vendute					Differenze in confronto delle vendite del 1864, nel				Osservazioni	
	Tariffa A	1864		Tariffa B	1865		1865		1866		
		Quantità	Valore		Quantità	Valore	Più	Meno	Più		Meno
Napoli	Qualità superiore	9 50	9.262 5	12 50	6.589 5	2.327 1	2.153	4.338 4	Di Cologrammi di Cigarettes in compenso di 20300 ad il prezzo di 1000		
	1 <sup>a</sup> qualità	7 60	94.324 3	10 50	33.314 8	3.019 5	61.309 4	64.131 5			
	2 <sup>a</sup> qualità	5 60	1.152.733	7 60	720.015	724.950 3	432.710 5	427.382 7			
	3 <sup>a</sup> qualità	2 80	1.069.990 1	3 80	1.190.711	1.295.367 8	120.720 9	228.577 7			
Carada	Qualità superiore	11 50	3.465 9	12 50	2.750 6	2.995 2	695 3	250 7			
	1 <sup>a</sup> qualità	7 60	13.304 5	10 50	6.416 8	6.566 5	6.888	6.733			
	2 <sup>a</sup> qualità	5 60	230.237	7 60	189.507 3	198.346 5	40.729 5	31.690 5			
	3 <sup>a</sup> qualità	3 60	71.191	4 80	62.490	72.163	8.701	972			
Trinacali	Qualità superiore	7 60	51.102 5	10 50	34.250	33.727 7	16.852 5	17.374 8			
	1 <sup>a</sup> qualità	5 60	1540.558 2	7 60	1.109.587	1.033.039 5	431.171 2	507.518 7			
	2 <sup>a</sup> qualità	3 60	2.961.544 3	4 80	4.400.519 4	4.837.231 9	1.459.235 1	1.875.647 6			
Cigarettes		38	4.659 2	48	874 8	825 8	3.784 4	3.794			

A Legge 21 Aprile 1862  
B Legge 24 Novembre 1865

1866